



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

Prot. n. 16689/2019/MR

San Marino, 08 febbraio 2019/1718 d.F.R

Gent.mi Signori
Marianna Bucci
Grazia Zafferani
Federico Pedini Amati

p.c. **Ufficio di Segreteria Istituzionale**

Oggetto: Risposta alla interrogazione n. 17161317

Per rispondere nel dettaglio alla interrogazione, in oggetto, si precisa quanto segue.

1) venga reso pubblico il testo della convenzione tra Ecc.ma Camera e SUMS per l'acquisizione del complesso del Casale La Fiorina, di cui alla delibera in premessa. Si prega di allegarne copia alla risposta alla presente interrogazione;

La convenzione, firmata in data 6 febbraio 2019, è in fase di registrazione presso gli Uffici preposti. Non appena sarà terminata la procedura, sarà nostra premura trasmettere ufficialmente in testo.

2) vengano resi pubblici la convenzione del 10 novembre 2004 e i due accordi sottoscritti nel 2009, citati nella delibera in premessa. Si prega di allegarne copia alla risposta alla presente interrogazione;

2. Allegato 2 e 3.

3) renda noto il calendario di UGRAA con le tempistiche dei lavori per la realizzazione dell'area esterna al Casale La Fiorina. Si prega di allegarlo alla risposta alla presente interrogazione;

3. L'Ufficio Progettazione, nei primi mesi del 2018, ha predisposto il progetto di Piano Particolareggiato per la sistemazione esterna del giardino del Casale La Fiorina e la creazione di un parco urbano nell'area adiacente alla RSA. Il progetto, iniziato nel corso del 2017 su sollecitazione della Reggenza Zavoli-D'ambrosio, aveva l'obiettivo di offrire agli ospiti della RSA uno spazio adeguato e fruibile dell'area di stretta pertinenza della struttura sanitaria, ma anche di creare una sorta di "inclusione" della struttura nel tessuto urbano, realizzando un parco pubblico utilizzabile dagli ospiti della RSA, dai loro parenti e dai frequentatori del centro diurno, ma anche dai residenti di Fiorina, Domagnano e Cailungo, con una positiva ricaduta in termini di relazioni tra tutti questi soggetti.

La presenza della struttura sanitaria, in questo modo, diventa anche occasione ricucitura urbana e di arricchimento delle relazioni sociali.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

Il Piano Particolareggiato è stato sottoposto a Valutazione d'Impatto Ambientale ed è stato approvato dalla Commissione per le Politiche Territoriali il 10.08.2018 (CPT 336).

L'Ufficio Progettazione ha quindi predisposto due distinte pratiche edilizie: la prima è relativa ai lavori di sistemazione del giardino di stretta pertinenza della RSA, in aree ad oggi di esclusiva proprietà della Fondazione Casale la Fiorina; la seconda è relativa alla realizzazione del parco pubblico (denominato Parco Paradiso in ossequio alla toponomastica della zona), in aree che in parte sono di proprietà della Fondazione Casale la Fiorina e in parte sono di proprietà dell'Ecc.ma Camera.

I progetti e le relative pratiche edilizie, sono stati trasmessi alla Segreteria di Stato per il Territorio, che ha provveduto a portarli in Congresso di Stato per la loro adozione (vedi delibera CdS n. 38 del 26.11.2018 e n. 16 del 25.01.2019) e all'attenzione della Fondazione Casale La Fiorina per la necessaria sottoscrizione di competenza in veste di proprietaria dei terreni interessati dagli interventi.

Contemporaneamente l'Ufficio Progettazione ha predisposto i progetti esecutivi e i relativi computi metrici necessari alla definizione delle gare d'appalto per i lavori che l'AASLP riterrà di non poter realizzare direttamente con le proprie maestranze.

Per quanto attiene le tempistiche di esecuzione, si ritiene possibile l'avvio del cantiere per le opere edili entro la prossima primavera. Ciò sarebbe particolarmente auspicabile in quanto permetterebbe di completare entro l'autunno i lavori edili e quindi renderebbe possibile la messa a dimora delle essenze arboree e arbustive nella prima stagione utile (autunno/inverno 2019) senza dover attendere quella dell'anno successivo. Messa a dimora che potrà essere realizzata direttamente dall'UGRAA ovvero, a seconda della disponibilità di maestranze, mediante appalto a ditte private.

4) venga resa pubblica, ponendola in allegato alla risposta, la delibera con cui il Comitato Esecutivo ISS ha autorizzato la gara d'appalto per l'acquisto delle vasche per il Colore del Grano;

4. Si rappresenta che non esiste una delibera specifica - al momento - per la gara d'acquisto delle vasche terapeutiche specifiche per persone con polidisabilità, per la struttura del Colore del Grano. Poiché quelle presenti sono state dichiarate fuori uso, è stato previsto l'acquisto nel piano degli investimenti urgenti 2018/2019 tramite la delibera del Comitato Esecutivo ISS n. 1 dell'08 agosto 2018, come da richiesta e sollecitazione del Responsabile UOSD Disabilità e Assistenza Residenziale. Lo stanziamento previsto in delibera ammonta a 47mila euro. Tuttavia non si è ancora proceduto con alcuna gara in quanto l'installazione di tali vasche terapeutiche è soggetto preventivamente a ben tre pareri tecnici relativi alla verifica dei requisiti di tenuta, strutturali e di dotazione tecnologica da parte dell'immobile. Tali pareri, erogati da tre diversi uffici non sono ancora terminati. È tuttavia prevista una loro conclusione a breve, dopodiché si procederà con le fasi successive, per giungere all'aggiudicazione. Si ritiene che per il completamento dell'intero iter, saranno necessarie ancora alcune settimane.

5) chiarisca per quale motivo il Congresso di Stato abbia disatteso il mandato conferitogli dal Consiglio Grande e Generale (attraverso l'approvazione della istanza d'Arengo che chiedeva gestione pubblica del Casale La Fiorina con personale alle dirette dipendenze dell'ISS) non provvedendo ad internalizzare il servizio di refezione;

5. Come già risposto a precedenti interpellanze al riguardo, l'appalto per la fornitura del servizio ausiliario dei pasti all'interno del Casale La Fiorina è stato effettuato dalla gestione privata diversi mesi prima del subentro da parte dell'ISS.





SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

Si ribadisce inoltre che la gestione della struttura è interamente pubblica, in quanto demandata all'UOC Assistenza Residenziale Anziani (ARA) dell'ISS, fin dal novembre 2017. Per analogia si fa presente che nella gestione dell'ISS diverse attività ausiliarie sono organizzate tramite servizi esternalizzati, come ad esempio le pulizie ed il lavanolo.

La preparazione dei pasti avviene nella cucina della struttura Casale La Fiorina anche con collaborazione e supervisione di personale ISS distaccato da Servizio Cucine del dipartimento ospedaliero dell'ISS, si precisa che l'atto organizzativo dell'ISS e relativo fabbisogno approvato (Decreto Delegato 67/2016) non prevede personale di cucina dedicato alla UO ARA in quanto fino a novembre 2017 era adiacente alla struttura ospedaliera ed il servizio quindi era erogato dal servizio cucine dell'Ospedale.

Il trasferimento alla nuova struttura ha comportato un significativo incremento degli ospiti a carico dell'UO ARA senza variazione del personale previsto a fabbisogno.

L'attuale gestione quindi è ancora da considerarsi in via sperimentale fino al completamento dei passaggi amministrativi che porteranno l'ISS a completare il trasferimento amministrativo dell'intera gestione della struttura del Casale La Fiorina; le successive valutazioni di opportunità tecnica e analisi costi benefici saranno presentate alla conclusione del periodo di sperimentazione e del periodo di formazione attualmente in corso, ma le cui anticipazioni sono in parte indicate nei successivi punti.

6) rendere noti, allegandoli alla risposta alla presente interrogazione, i calcoli costi-benefici (specificando altresì il costo del singolo pasto) tra refezione pubblica e refezione privata del Casale La Fiorina che hanno condotto a scegliere la gestione subappaltata a privati, a cui ha fatto riferimento il Segretario alla Sanità nel suo intervento;

6. Nell'ambito della gestione pubblica, il calcolo del costo del singolo pasto non viene eseguito in automatico, essendo composto da una pluralità di voci suddivise al momento in capitoli di bilancio differenti. Occorre anche specificare che per elaborare il dato 2018, non essendo ancora disponibile il dato consuntivo del bilancio 2018, i calcoli effettuati con i dati a disposizione, potrebbero differire leggermente con quelli che risulterebbero utilizzando i dati del bilancio consolidato. Occorre anche specificare che non si poteva utilizzare i dati 2017, in quanto fino a novembre, la Casa di Riposo ISS era ubicata all'interno della struttura nosocomiale di Cailungo.

Fatte salve tali doverose premesse, si può affermare che, tenuto conto dei costi relativi al personale, alla spesa per gli alimenti, agli ammortamenti delle infrastrutture, ai materiali di consumo e ad altre voci quali pulizie, energia, ecc... suddiviso per il numero di ricoveri annui, il costo del pasto giornaliero per l'ISS, calcolato sui dati 2018, ammonta a circa 13,21 euro.

Il costo del pasto giornaliero per singolo ospite alla struttura di Fiorina, relativo al 2018, ammonta invece a 9,5 euro. Occorre tuttavia specificare ulteriormente che il pasto ospedaliero è composto da colazione, pranzo e cena, mentre quello della RSA/Casa di Riposo a Fiorina comprende anche l'idratazione a metà mattina e la merenda pomeridiana.

Da tali dati, si evince che l'ISS, nel 2018, ha ottenuto un risparmio di oltre 300mila euro, nella gestione dei pasti al Casale La Fiorina e che se quel modello venisse esteso anche all'ospedale, il risparmio sarebbe di ulteriori 240mila euro.

7) comunichi quando avrà luogo la liquidazione della srl RSA Casale La Fiorina;

REPUBBLICA DI SAN MARINO





SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LE PARI OPPORTUNITA', LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI

7. Si rimanda al contenuto della convenzione Allegato 1.

8) comunichi se è stato realizzato un piano dei trasporti pubblici che renda più facilmente raggiungibile il Casale La Fiorina;

8. L'AASS sta predisponendo in accordo con l'URAT un piano complessivo di riorganizzazione dei trasporti pubblici che tenga conto di numerose richieste pervenute negli ultimi anni. Tra queste anche l'esigenza di servire il Casale La Fiorina con una fermata dedicata e con una frequenza adeguata a garantire la massima fruibilità da parte della cittadinanza. Al momento non si ha contezza né della tempistica né delle modalità che verranno previste.

9) comunichi le tempistiche per il trasferimento del Centro Diurno presso il Casale La Fiorina;

9. Per rispondere al quesito occorre precisare che tale tipo di trasferimento coinvolge più soggetti e necessita di più ambiti di intervento determinando quindi una evidente complessità nella sua realizzazione.

Nello specifico è necessario che prima di tale trasferimento, siano portati a termine alcuni lavori interni all'area dell'attuale Centro Diurno della Fiorina. Inoltre occorre rappresentare che devono essere svolti dei lavori nella zona verde adiacente ai locali dove sorgerà il Centro Diurno finale. Lavori esterni, ovviamente, che possono prendere il via solo in primavera. Quando tali interventi saranno in fase di ultimazione, sarà poi necessario svolgere degli incontri informativi ed esplicativi con gli ospiti e i familiari, sia del Centro Diurno di Borgo da trasferire, sia con ospiti e familiari della struttura residenziale della Fiorina. Parimenti saranno anche coinvolte le parti sociali e i Capitani di Castello.

Alla luce di quanto premesso, è presumibile ipotizzare che il trasferimento possa avvenire, non prima dell'autunno prossimo.

Il Segretario di Stato
Franco Santi

CONVENZIONE INTEGRATIVA TRA L'ECC.MA CAMERA ED IL
CONGRESSO DI STATO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
DA UNA PARTE, LA SOCIETA' UNIONE MUTUO SOCCORSO -
S.U.M.S. E LA FONDAZIONE CASALE LA FIORINA DALL'ALTRA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE
ANZIANI IN LOCALITA' FIORINA.

Con la presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni effetto di
legge fra:

- **L'Eccellenzissima Camera ed il Congresso di Stato della
Repubblica di San Marino** qui rappresentati rispettivamente dai
Sindaci di Governo pro-tempore Signori **Giannoni Giovanni** nato a
Serravalle (RSM) il 31 dicembre 1948 ed ivi residente in Via Flavio
Biondo n.16 e **Gino Giovannini** nato a Montegrimano (PU) il 1
febbraio 1940 e residente in Chiesanuova (RSM), Via Solaiolo n.63,
dal Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente, l'Agricoltura ed i
Rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione **Gian Carlo
Venturini**, nato a San Marino (RSM) il 25 febbraio 1962 e residente
in Borgo Maggiore (RSM) Strada delle Fontanine n.5, dal Segretario
di Stato per gli Affari Esteri e Politici, la Programmazione Economica
e la Giustizia **Fabio Berardi**, nato a San Marino (RSM) il 26 maggio
1959 e residente in Borgo Maggiore (RSM) Via Masio di Tonso n.26,
dal Segretario di Stato per le Finanze, il Bilancio, i Trasporti ed i
Rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici **Pier**

residente in Borgo Maggiore, Via la Toscana n.1/F, dal Segretario di Stato per la Sanità, la Sicurezza Sociale, la Previdenza, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità **Massimo Roberto Rossini** nato a Borgo Maggiore (RSM) il 28 aprile 1945 e residente in Faetano in Strada della Lacca n.23, dal Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, l'Università, gli Istituti Culturali e l'Informazione **Rosa Zafferani** nata a Jersey City – New York (USA) il 16 agosto 1960 e residente in Serravalle (RSM) Via Rambaldi da Imola n.29; tutti espressamente autorizzati dall'On.le Congresso di Stato con delibera n.40 assunta nella seduta del 25 Ottobre 2004, che in copia conforme si allega alla presente convenzione sotto la lettera "A" da una parte;

e

- la Società Unione Mutuo Soccorso di seguito in breve "S.U.M.S.", con sede in Via Gino Giacomini n.58, San Marino Città (RSM), costituita con atto pubblico in data 28 maggio 1876, regolarmente iscritta il 28 aprile 2004 nel Registro Generale delle Associazioni al n.187 a norma di Legge, qui rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante della Società medesima, **Carlo Biordi**, nato a Pioraco (MC) il 15 giugno 1941 ed ivi residente in Borgo Maggiore via dei Boschetti n.46, Cod. ISS 18213, che interviene nel presente atto in virtù di delibera del Consiglio Direttivo della stessa Società Unione Mutuo Soccorso in data 26 ottobre 2004, che per estratto ed in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B".

- la Fondazione Casale La Fiorina con sede presso c/o S.U.M.S.,
Via Gino Giacomini n.58, San Marino Città (RSM), giuridicamente
riconosciuta 6 agosto 1999, regolarmente iscritta nel Registro
Generale delle Fondazioni al n.17 a norma di Legge, qui
rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante della Società
medesima, **Pietro Reffi**, nato a San Marino (RSM) il 24 aprile 1927
ed ivi residente in via Maestri Comacini n.3, Cod. ISS 9792, cittadino
sammarinese, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera
del Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione Casale La
Fiorina in data 28 ottobre 2004, che per estratto ed in copia conforme
si allega al presente atto sotto la lettera "C".

PREMESSO

a) che l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino è divenuta
proprietaria di terreni siti in località Fiorina di Domagnano, distinti al
vigente Catasto Terreni della Repubblica di San Marino al Foglio di
Mappa 22 particella **n.30**, Qualità SA., Classe 2 di mq.7.720,
R.D.8,77, R.A.4,98, R.L.19,10; **n.24**, Qualità S., Classe 2 di
mq.3.650, R.D.3,30, R.A.1,89, R.L.7,88; **n.26**, Qualità S., Classe 2 di
mq.9.870, R.D.8,92, R.A.5,10, R.L.21,31; **n.55** Qualità SA, Classe 2
di mq.10.140, R.D.11,52, R.A.6,55, R.L.25,08; **n.56**, Qualità V,
Classe 1 di mq.5.600, R.D.10,99, R.A.6,30, R.L.30,45; **n.59**, Qualità
S, Classe 2 di mq.3.000, R.D.2,71, R.A.1,55, R.L.6,48; **n.491**,
Qualità S, Classe 2 di mq.3.010, R.D.2,72, R.A.1,55, R.L.6,50; **n.665**
Qualità V, Classe 2 di mq.2.180, R.D.2,88, R.A.1,87, R.L.8,97 e
n.967 Qualità S, Classe 2 di mq.2.220, R.D.2,88, R.A.1,87, R.L.8,97 e

nonché di una casa colonica sita sempre in località Fiorina e distinta al Catasto Fabbricati al **F.22** particella **n.25 sub.1** Cat. A/5, Classe 3, V.u. 6,00, R.C. 3,72 e particella **n.25 sub.2** Cat. D/7, Classe U, R.C. 6,27, il tutto come risulta dalle partite catastali che in copia unitamente all'allibramento catastale si allegano alla presente sotto la lettera "D";

b) che i beni immobili meglio descritti al superiore punto, (Foglio di Mappa 22 particelle n.30, n.24, n.26, n.55, n.56, n.59, n.491, n.665 e n.25 sub1 e n.25 sub2 risultano essere inclusi in un'area che la vigente legge di Piano Regolatore Generale (Legge 29/1/92 N. 7) destina in parte a "zona E" (aree agricole) ed in parte a "zona A (zone omogenee di carattere storico ambientale-A3) il tutto come risulta evidenziato con colore giallo sulla tavola del Piano Regolatore Generale il cui stralcio si allega in copia al presente atto sotto la lettera "E";

c) che in data 8 maggio 1998 veniva sottoscritta tra l'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino da una parte e la Società Unione Mutuo Soccorso – S.U.M.S. dall'altra una scrittura privata che prevedeva, tra l'altro, l'impegno delle parti di costituire una Fondazione denominata "Casale La Fiorina" avente quale scopo la costruzione di una casa per anziani; l'impegno dell'Ecc.ma Camera di conferire quale patrimonio in dotazione alla Fondazione medesima i terreni meglio descritti al superiore punto a), oltre all'impegno di concedere in uso alla Fondazione le porzioni di

della S.U.M.S. di conferire la somma di £.8.000.000.000= (LireOttomiliardi) destinati alla costruzione della casa per anziani;

d) che in data 14 giugno 1999 tra l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino in persona dei Sindaci di Governo da una parte e la Società Unione Mutuo Soccorso – S.U.M.S. in persona del Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dall'altra, veniva sottoscritto un'atto pubblico, Rep.2869, a ministero del Notaio ad Acta Maria Teresa Giacobbi, registrato a San Marino il 2 luglio 1999 al n.925, Vol.35/A del Registro di Formalità, mediante il quale veniva costituita una Fondazione denominata "Fondazione Casale La Fiorina" avente per scopo: "la progettazione, realizzazione e gestione diretta o tramite altro Ente o persona di un complesso residenziale nel quale ospitare ed assistere persone anziane creando, nel contempo, un luogo nel quale possano trovare espressione principi di fratellanza e solidarietà in uno spirito di aggregazione e di concordia". L'atto prevedeva altresì l'impegno dell'Ecc.ma Camera di conferire quale patrimonio iniziale in dotazione alla Fondazione medesima i beni immobili meglio descritti al superiore punto a) oltre all'impegno di concedere in uso alla Fondazione le porzioni di terreno distinte catastalmente al F.22, n.30 e F.23 n.190 e l'impegno della S.U.M.S. di conferire la somma di £.8.000.000.000= (LireOttomiliardi) destinati alla costruzione del complesso residenziale per anziani;

e) che in data 28 giugno 1999 tra l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino in persona dei Sindaci di Governo da una parte e la

Presidente del Consiglio Direttivo dall'altra, veniva sottoscritto un'atto pubblico, Rep.2870, a ministero del Notaio ad Acta Maria Teresa Giacobbi, registrato a San Marino il 2 luglio 1999 al n.926, Vol.35/A del Registro di Formalità, mediante il quale venivano nominati gli organismi della Fondazione denominata "Fondazione Casale La Fiorina";

f) che il Congresso di Stato rispettivamente in data 17 maggio 2004 con delibera n.13 stabiliva di addivenire alla definizione di appositi accordi integrativi ed in data 12 luglio 2004 con delibera n.42 dava mandato al Segretario di Stato per il Territorio di predisporre un accordo integrativo con la Società Unione Mutuo Soccorso – S.U.M.S. e con la Fondazione Casale la Fiorina, le predette delibere risultano indicate unitamente, in copia conforme, al presente atto sotto la lettera "F";

g) che riveste pubblico interesse la sottoscrizione della presente **Convenzione integrativa** in quanto a seguito della stessa sarà realizzata un'infrastruttura di pubblico interesse al servizio della Repubblica di San Marino nel suo complesso, consistente nella creazione di un "Centro Residenziale Anziani" in località Fiorina;

h) che con il presente accordo le parti intendono parzialmente modificare ed integrare quanto stabilito con la citata scrittura privata sottoscritta in data 8 maggio 1998 tra l'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino da una parte e la S.U.M.S. dall'altra, secondo quanto indicato negli articoli che

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO

LE PARTI IN ATTO GENERALIZZATE,

VISTA LA LEGGE N.87 DEL 19 LUGLIO 1995,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le premesse, la normativa richiamata e gli atti allegati costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente atto.

ARTICOLO 2

Le parti confermano la volontà di realizzare in località Fiorina di Domagnano una infrastruttura di pubblico interesse e precisamente un "Centro Residenziale Anziani" nel quale ospitare ed assistere persone anziane.

La suddetta infrastruttura sarà realizzata dalla "Fondazione Casale La Fiorina" e dovrà essere dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

ARTICOLO 3

L'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in persona rispettivamente dei Sindaci di Governo pro tempore, del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione e Cultura, del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, opportunamente autorizzati come sopra espresso, si impegnano ed obbligano, con la sottoscrizione della presente Convocazione,

e Generale per la relativa approvazione, una variante di Piano Regolatore Generale, con le procedure previste dalla vigente legislazione in materia, che preveda la trasformazione dell'area distinta catastalmente al F.22 particelle n.24, n.55, n.491 in parte e n.26 in parte da "zona E": aree agricole, in "ZS" zona servizi: igienico - sanitari- centro assistenziale anziani (Is – Caa); la trasformazione dell'area distinta catastalmente al F.22 particelle n.56, n.59, n.26 in parte, n.665 in parte e n.30 in parte da "zona E": aree agricole, in "ZS" zona servizi: progetto speciale di iniziativa pubblica (Zs-Ps); la trasformazione dell'area distinta catastalmente al F.22 particella n.30 in parte n.665 in parte, da "zona E": aree agricole a "viabilità"; la trasformazione dell'area distinta catastalmente al F.22 particella n.30 in parte, da "zona E": aree agricole in "ZS" zona servizi: parcheggio (P).

La predetta proposta di variante di Piano Regolatore Generale dovrà essere presentata per l'approvazione al Consiglio Grande e Generale entro il 31 Dicembre 2004. L'iter di approvazione dovrà essere concluso nei termini di Legge.

Qualora il Consiglio Grande e Generale non approvi la predetta variante di Piano Regolatore Generale la presente convenzione integrativa diverrà inefficace senza che alcuna delle parti possa dall'altra pretendere ristoro di danni e/o rimborso spese.

La predetta variante di Piano Regolatore Generale risulta meglio descritta nell'elaborato che in copia si allega alla presente sotto la

Fra la prima e la seconda lettura della Variante di Piano Regolatore Generale, la Fondazione Casale la Fiorina, si impegna ed obbliga, a predisporre un progetto di massima del "Centro Residenziale Anziani", che dovrà essere redatto sulla base della relazione tecnica che si allega al presente sotto la lettera "H", e consegnato ai Competenti Uffici del Dipartimento al Territorio.

ARTICOLO 4

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in persona del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione e Cultura e del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, opportunamente autorizzato come sopra espresso, si impegna ed obbliga, con la sottoscrizione della presente Convenzione, a sottoporre all'esame della Commissione Urbanistica dopo l'approvazione della Variante di Piano Regolatore Generale sopra citata, una proposta di Piano Particolareggiato per la costruzione del "Centro Residenziale Anziani" e dell'adiacente area a parcheggio oggetto di contratto d'uso. La predetta proposta di Piano Particolareggiato sarà predisposta e presentata agli Organismi Competenti dalla "Fondazione Casale La Fiorina" entro **tre mesi a far data da quella di approvazione della variante di Piano Regolatore Generale.** La predetta proposta di Piano Particolareggiato dovrà prevedere che il Centro Residenziale Anziani

per la struttura residenziale, espandibile di ulteriori n.60 posti letto, il tutto sulla base di quanto previsto nel progetto di massima di cui al superiore all'articolo 3 e nella relazione tecnica già allegata al presente sotto la lettera "H".

Qualora la predetta proposta di Piano Particolareggiato non dovesse essere approvata dalla Commissione Urbanistica, le parti si incontreranno per esaminare una nuova proposta.

ARTICOLO 5

L'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in persona rispettivamente dei Sindaci di Governo pro tempore, del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione e Cultura, del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, opportunamente autorizzati come sopra espresso, si impegnano ed obbligano, con la sottoscrizione della presente Convenzione a conferire alla "Fondazione Casale La Fiorina", la proprietà di porzioni di terreno da stralciare per mq.2.910 circa dalla particella n.491 e per mq.7.210 circa dalla particella n.26 del Foglio di Mappa 22 e le intere particelle n.24 di mq.3.650 e n.55 di mq.10.140 del medesimo Foglio, nonché a conferire, la proprietà della casa colonica con relativa area agiamentaria distinta catastalmente al Foglio di Mappa 22 particella n.25 sub.1 e n.25 sub.2, di mq.1.680, il tutto per complessivi mq.25.590 circa; i predetti

beni immobili risultano evidenziati con colore giallo sulla planimetria catastale che si allega al presente atto sotto la lettera "I".

L'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in persona rispettivamente dei Sindaci di Governo pro tempore, del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione e Cultura, del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, opportunamente autorizzati come sopra espresso, si impegnano ed obbligano, con la sottoscrizione della presente Convenzione altresì, a conferire alla "Fondazione Casale La Fiorina" la proprietà di porzioni di terreno da stralciare per mq.610 circa dalla particella n.665, per mq.1.280 circa dalla particella n.30 e per mq.2.510 circa dalla particella n.26 del Foglio di Mappa 22 e le intere particelle n.56 di mq.5.600 e n.59 di mq.3.000 del medesimo Foglio, per complessivi mq.13.000 circa, le predette aree risultano evidenziate con colore verde sulla planimetria catastale già allegata al presente atto sotto la lettera "I".

Le superfici complessivamente conferite risultano pari a mq.38.590 circa.

Le parti contraenti la presente convenzione concordano e convengono che sulla predetta area di mq.13.000 circa, non potranno essere realizzati da parte della "Fondazione Casale La Fiorina" manufatti di alcun genere, ma soltanto opere di sistemazione del verde. Le predette onere di sistemazione del verde nonché la

relative manutenzioni saranno realizzate dalla "Fondazione Casale La Fiorina" sentito il parere dell'U.G.R.A.A..

ARTICOLO 6

Le parti contraenti la presente convenzione concordano e convengono che l'Ecc.ma Camera di San Marino rientrerà, senza dovere alcun corrispettivo o altra prestazione alla "Fondazione Casale La Fiorina", nella piena proprietà e disponibilità dell'area di mq.13.000 circa evidenziata con colore verde sulla planimetria catastale già allegata al presente atto sotto la lettera "I", qualora la stessa Ecc.ma Camera debba realizzarvi un'opera pubblica o di pubblico interesse compatibile o complementare alla residenza per anziani e da gestirsi da parte della Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio Grande e Generale delibererà circa la compatibilità o complementarietà dell'opera pubblica o di pubblico interesse alla residenza per anziani nonché circa la realizzazione della predetta opera.

ARTICOLO 7

La S.U.M.S., come rappresentata ed autorizzata, con la sottoscrizione della presente convenzione, riconfermando l'impegno ed obbligo di conferire alla "Fondazione Casale La Fiorina" la somma di £.8.000.000.000=Lireottomiliardi (oggi pari a €.4.131.655,19=) previsto nell'atto pubblico sottoscritto in data 14 Giugno 1999, citato al punto d) della premessa, si impegna ed obbliga altresì, a conferire alla stessa "Fondazione Casale La Fiorina" tutte le ulteriori somme di danaro necessarie per la progettazione e la completa realizzazione

in tutte le sue parti, del "Centro Residenziale Anziani", comprese le urbanizzazioni interne, salvo quanto previsto al successivo articolo 11, il tutto sui terreni che saranno conferiti da parte dell'Ecc.ma Camera alla "Fondazione Casale La Fiorina" e meglio indicati nel superiore articolo 5.

La S.U.M.S., come rappresentata ed autorizzata, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna ed obbliga, altresì, a conferire alla stessa "Fondazione Casale La Fiorina" tutte le ulteriori somme di danaro necessarie per la progettazione, completa realizzazione di opere pubbliche e precisamente di un tratto di viabilità pubblica e di un'area a parcheggio pubblico, opere meglio descritte nei successivi articoli.

In caso di modificazione dei costi nel corso dei lavori di realizzazione del suddetto complesso immobiliare nonché delle predette opere pubbliche e precisamente del tratto di viabilità e del parcheggio, siano essi costi generali o di singoli materiali o della manodopera, la S.U.M.S. dichiara sin da ora di non pretendere alcuna somma dall'Ecc.ma Camera a titolo di conguaglio, danni e/o rimborso spese.

ARTICOLO 8

Sui terreni che saranno conferiti da parte dell'Ecc.ma Camera e meglio indicati nel superiore articolo 5, la "Fondazione Casale La Fiorina", come rappresentata ed autorizzata, si impegna ed obbliga, a progettare e realizzare la predetta infrastruttura di pubblico interesse "Centro Residenziale Anziani", comprese le urbanizzazioni interne, dopo l'approvazione della variante di Piano Regolatore.

Generale di cui al superiore articolo 3, nonché dopo l'approvazione della proposta di Piano Particolareggiato di cui al superiore articolo 4.

La "Fondazione Casale La Fiorina" assumerà tutte le responsabilità relative alla realizzazione del "Centro Residenziale Anziani" dalla data di inizio lavori sino all'ultimazione degli stessi, quale committente, salve le responsabilità delle imprese appaltatrici dei lavori.

La "Fondazione Casale La Fiorina" farà predisporre, sulla base del progetto di massima di cui al superiore articolo 3 e del Piano Particolareggiato di cui la superiore articolo 4, il progetto legale ed esecutivo per la realizzazione del "Centro Residenziale Anziani" e lo presenterà agli Organismi Competenti per le relative approvazioni entro 6 mesi a far data da quella dell'approvazione in seconda lettura del Piano Particolareggiato di cui al superiore articolo 4 e ad avvenuta assegnazione delle aree da parte del Consiglio Grande e Generale.

I lavori di realizzazione del "Centro Residenziale Anziani", dovranno essere iniziati entro tre mesi dall'approvazione del predetto progetto legale ed ultimati entro tre anni decorrenti dalla data di inizio lavori.

A richiesta della "Fondazione Casale La Fiorina" verrà concesso un ulteriore termine massimo di due anni per l'ultimazione dei lavori e la piena fruibilità dell'opera.

L'Ecc.ma Camera si riserva la possibilità di nominare un tecnico che verifichi, per conto della stessa, l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 9

La "Fondazione Casale La Fiorina", come rappresentata ed autorizzata, si impegna ed obbliga, a progettare un tratto di pubblica viabilità nonché l'area a parcheggio oggetto di uso.

La "Fondazione Casale La Fiorina", come rappresentata ed autorizzata, si impegna ed obbliga, altresì, a realizzare il predetto tratto di pubblica viabilità di ml.50 circa ed una parte (la metà circa) dell'area a parcheggio, oggetto di concessione in uso di cui al successivo articolo 12, il tutto come meglio risulta evidenziato rispettivamente con colore giallo e verde nella planimetria, che si allega al presente atto sotto la lettera "L".

L'area a parcheggio dovrà essere funzionale anche all'opera pubblica di cui al superiore articolo 6, nel caso in cui la stessa venga realizzata.

ARTICOLO 10

La "Fondazione Casale La Fiorina" si impegna ed obbliga, a realizzare le opere pubbliche meglio descritte al superiore articolo 9, e precisamente un tratto di viabilità e un'area a parcheggio, sotto l'osservanza delle clausole e condizioni di seguito descritte:

- a) dalla data di inizio lavori sino all'ultimazione degli stessi la "Fondazione Casale La Fiorina" assumerà tutte le responsabilità relative all'esecuzione delle opere quale committente degli stessi, salve le responsabilità delle imprese appaltatrici dei lavori;
- b) il progetto legale per la realizzazione delle opere, dovrà essere predisposto a cura della "Fondazione Casale La Fiorina".

presentato dalla stessa, agli Organismi Competenti per le relative approvazioni entro 6 mesi a far data da quella dell'approvazione in seconda lettura della proposta di Piano Particolareggiato di cui al superiore articolo 4 ed avvenuta assegnazione delle aree da parte del Consiglio Grande e Generale.

L'inizio lavori dovrà essere comunicato, mediante lettera raccomandata R/R, all'Azienda Autonoma di Stato di Produzione;

c) i lavori di realizzazione delle opere, dovranno essere iniziati entro sei mesi dall'approvazione del progetto legale ed ultimati entro tre anni decorrenti dalla data di inizio lavori salvo la possibilità di un ulteriore proroga per un massimo di due anni;

d) la specifica esecuzione dei lavori avverrà sotto il controllo dell'Azienda Autonoma di Stato di Produzione, la quale verificherà, in collaborazione con la Direzione Lavori la rispondenza dei lavori ai progetti legali approvati ed il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori come concordati;

e) al termine dei lavori la "Fondazione Casale La Fiorina" farà eseguire il verbale di regolare esecuzione delle opere, dandone comunicazione all'Azienda Autonoma di Stato di Produzione; di seguito, avverrà la regolare consegna delle opere.

ARTICOLO 11

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in persona del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

e Cultura e del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, opportunamente autorizzato come sopra espresso, si impegna ed obbliga, con la sottoscrizione della presente Convenzione a concorrere per una percentuale pari al 50% e comunque non superiore all'importo di €.400.000,00=(euroquattrocentomila/00), alle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona interessata al progetto del "Centro Residenziale Anziani" (indicativamente strade di accesso ed interne, parcheggi, rete fognante, allacciamenti alla rete pubblica di acqua, energia elettrica, gas, telefono, aree verdi, marciapiedi, recinzioni, illuminazione), nonché a quelle relative agli incarichi tecnici, di progettazione e direzione dei lavori.

La predetta somma sarà liquidata sulla base delle contabilità che saranno prodotte all'A.A.S.P.

ARTICOLO 12

L'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in persona rispettivamente dei Sindaci di Governo pro tempore, del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione e Cultura, del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, opportunamente autorizzati come sopra espresso, si impegnano ed obbligano, con la sottoscrizione della presente Convenzione a concedere in uso con decorrenza dalla data di assegnazione da parte del Consiglio Grande e Generale di cui al

successivo articolo 14, per un periodo di 10 anni, rinnovabile, alla "Fondazione Casale La Fiorina" una porzione di terreno, di mq.3.850 circa, parte della particella n.30 del F.22, destinata a parcheggio nella variante di Piano Regolatore Generale di cui al superiore articolo 3.

La predetta porzione di terreno, risulta evidenziata con colore arancio nella planimetria catastale già allegata alla presente sotto la lettera "I".

La "Fondazione Casale La Fiorina" si assumerà per tutta la durata dell'uso gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area a parcheggio oggetto di contratto d'uso.

Nel caso in cui si realizzi quanto previsto al superiore articolo 6 (realizzazione di un'opera pubblica o di pubblico interesse compatibile o complementare alla residenza per anziani e da gestirsi da parte della Pubblica Amministrazione) e qualora l'area a parcheggio non sia utilizzata interamente dalla "Fondazione Casale La Fiorina", la parte non utilizzata rientrerà nella piena disponibilità dell'Ecc.ma Camera ed al servizio anche dell'opera pubblica.

ARTICOLO 13

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in persona del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione e Cultura e del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, opportunamente autorizzati come sopra espresso, si impegnano ad

obbliga, con la sottoscrizione della presente Convenzione a concedere l'esenzione totale dal pagamento degli oneri di concessione edilizia per il rilascio e ritiro dei progetti legali e di eventuali varianti, considerato l'interesse pubblico che riveste la realizzazione del "Centro Residenziale Anziani" nonché il fatto che la **"Fondazione Casale La Fiorina" risulta essere costituita dall'Ecc.ma Camera e dalla S.U.M.S..**

ARTICOLO 14

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in persona del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici, del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione e Cultura e del Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, opportunamente autorizzato come sopra espresso, si impegna ed obbliga, con la sottoscrizione della presente Convenzione a chiedere al Consiglio Grande e Generale l'autorizzazione per il conferimento in proprietà alla "Fondazione Casale La Fiorina" degli immobili descritti al superiore art.5, che costituiranno il patrimonio iniziale della Fondazione stessa.

Nella delibera di Consiglio Grande e Generale sarà precisato l'obbligo della Fondazione Casale La Fiorina di retrocedere gratuitamente all'Ecc.ma Camera l'area di 13.000 mq. circa di cui al superiore articolo 5, al verificarsi delle condizioni previste all'articolo 6. Tale impegno dovrà essere evidenziato nella nota di trascrizione del relativo atto pubblico.

Qualora il Consiglio Grande e Generale non autorizzi la predetta alienazione, la presente convenzione diverrà inefficace senza che per ciò alcuna delle parti possa dall'altra pretendere ristoro di danni e/o rimborso spese.

ARTICOLO 15

Le parti contraenti la presente convenzione, concordano e convengono di affidare la gestione della casa per anziani ad una società di gestione, scelta dalla "Fondazione Casale La Fiorina" in accordo con l'Ecc.ma Camera, che opererà sotto il controllo della Fondazione medesima.

ARTICOLO 16

La "Fondazione Casale La Fiorina", come rappresentata ed autorizzata, si impegna ed obbliga, ad inserire nello statuto una modifica che preveda che in caso di scioglimento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione della stessa disponga sulla liquidazione dei beni, fatto salvo quanto previsto al superiore articolo 6.

ARTICOLO 17

Le parti contraenti, per quanto riguarda gli obblighi assunti col presente atto, si impegneranno negli atti notarili conseguenti ad assumerli tutti inderogabilmente.

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei precedenti articoli rispettivamente da parte della S.U.M.S. e della "Fondazione Casale La Fiorina", l'Ecc.ma Camera di San Marino intraprenderà ogni opportuna azione.

ARTICOLO 18

Assumendosi l'Ecc.ma Camera di San Marino le imposte di bollo, registro e trascrizione e voltura del presente atto e **dei successivi atti necessari al conferimento dei beni immobili alla Fondazione Casale la Fiorina**, si chiedono pertanto le esenzioni dalle relative imposte a norma rispettivamente dell'art.39 (punto 1) della Legge 29 ottobre 1981 n.86, dell'art.73 (punto 1) della Legge 29 ottobre 1981 n.85 e dell'art.9 (ultimo comma) della Legge 29 ottobre 1981 n.83.

ARTICOLO 19

Letto, approvato e sottoscritto con le garanzie di legge e di pratica.

San Marino, lì 10 Novembre 2004.

Per l'Ecc.ma Camera

I Sindaci di Governo

Giovanni Giannoni


Gino Giovannini


Per il Congresso di Stato

Il Segretario di Stato per il Territorio,

Ambiente e Agricoltura

Gian Carlo Venturini


Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri

Per Società Unione

Mutuo Soccorso – S.U.M.S.

Il Presidente

Carlo Biordi


Per Fondazione Casale la Fiorina

Il Presidente

Pietro Reffi


e Politici

Fabio Berardi

Il Segretario di Stato per le Finanze

e Bilancio

Pier Marino Mularoni

Il Segretario di Stato per la Sanità

e Sicurezza Sociale

Massimo Roberto Rossini

Il Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

e Cultura

Rosa Zafferani

Rosa Zafferani

24 NOV. 2004

Registrato a S. Marino, addi

N. 1945 Vcl. 1004 del Registro di formalità

Esente da Imposta (R.G. 1981 h 85 art. 73)

IL DIPIGENTE

Clavatta


Dr.ssa V. Clavatta



ACCORDO TRA L'ECC.MA CAMERA ED IL CONGRESSO DI STATO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DA UNA PARTE, LA SOCIETA'
UNIONE MUTUO SOCCORSO – SUMS E LA FONDAZIONE CASALE LA
FIORINA DALL'ALTRA, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
EDILIZI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI IN
LOCALITA' FIORINA DENOMINATO "CASALE LA FIORINA".

Con la presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni effetto di legge
fra:

- L'Eccellentissima Camera ed il Congresso di Stato della Repubblica
di San Marino qui rappresentati rispettivamente dai Sindaci di Governo
pro-tempore Signori **Alessandro Scarano** nato il 3 settembre 1983 a Borgo
Maggiore (RSM) e residente a Serravalle in Via Giovanni Simbeni n.18 Cod.
I.S.S.104392 cittadino sammarinese e **Stefano Palmieri** nato il 18
settembre 1964 a Serravalle (RSM) e residente a Domagnano (RSM) in Via
Francesco Flora n.35 Cod. I.S.S.18548 cittadino sammarinese e dal
Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente, l'Agricoltura ed i Rapporti
con l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione **Gian Carlo Venturini**, nato
a San Marino (RSM) il 25 febbraio 1962 e residente in Borgo Maggiore
(RSM) Strada delle Fontanine n.5 Cod.ISS 16833 e dal Segretario di Stato
per le Finanze e il Bilancio, i Rapporti con l'A.A.S.F.N. **Gabriele Gatti** nato
il 27 marzo 1953 a Domagnano (RSM) e ivi residente in Via Francesco
Flora n. 6, Cod. ISS 5129, e dal Segretario di Stato per la Sanità e
Sicurezza Sociale, la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le Pari
Opportunità **Claudio Podeschi** nato a Fiorentino (RSM) il 20 ottobre 1956



e residente in San Marino via Teodorico n.19, Cod. ISS 10012, espressamente autorizzati dall'On.le Congresso di Stato con delibera n.32 assunta nella seduta del 4 maggio 2009, che in copia conforme si allega alla presente convenzione sotto la lettera "A" da una parte;

e

- **la Società Unione Mutuo Soccorso di seguito in breve "S.U.M.S.",** con sede in Via Gino Giacomini n.58, San Marino Città (RSM), costituita con atto pubblico in data 28 maggio 1876, regolarmente iscritta il 28 aprile 2004 nel Registro Generale delle Associazioni al n.187 a norma di Legge, qui rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante della Società medesima, **Carlo Biordi**, nato a Pioraco (MC) il 15 giugno 1941 ed ivi residente in Borgo Maggiore via dei Boschetti n.46, Cod. ISS 18213, che interviene nel presente atto in virtù di delibera del Consiglio Direttivo della stessa Società Unione Mutuo Soccorso in data 27 maggio 2009, che per estratto ed in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- **la Fondazione Casale la Fiorina** con sede presso c/o S.U.M.S., Via Gino Giacomini n.58, San Marino Città (RSM), giuridicamente riconosciuta 6 agosto 1999, regolarmente iscritta nel Registro Generale delle Fondazioni al n.17 a norma di Legge, COD. OP. Economico SM07350, qui rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante della Società medesima, **Pietro Reffi**, nato a San Marino (RSM) il 24 aprile 1927 ed ivi residente in via Maestri Comacini n.3, Cod. ISS 9792, cittadino sammarinese, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione Casale La Fiorina in data 22 maggio 2009, che per estratto ed in copia conforme si allega al

*La. sinaccoli c o ova
ASL sinac o si sovveno pelle. dn*

2 JJ

presente atto sotto la lettera "C".

PREMESSO

a) che il Congresso di Stato in data 25 ottobre 2004, con delibera del n.40, che in copia conforme si allega al presente accordo sotto la lettera "D", autorizzava la sottoscrizione di una convenzione tra l'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato da una parte, la Società Unione Mutuo Soccorso - "S.U.M.S." e la Fondazione Casale la Fiorina, dall'altra, stipulata in data 10 novembre 2004 e registrata a San Marino il 24 novembre 2004 al N. 11945, Vol.2004 del Registro di Formalità, che prevedeva la realizzazione da parte della Fondazione Casale la Fiorina, di una infrastruttura di pubblico interesse al servizio della Repubblica di San Marino nel suo complesso, consistente nella creazione di un "Centro Residenziale Anziani" in località Fiorina;

b) che la Fondazione Casale la Fiorina, partecipata al cinquanta per cento dall'Ecc.ma Camera e per il restante cinquanta per cento dalla Società Unione Mutuo Soccorso - "S.U.M.S.", è proprietaria di immobili siti in località Fiorina distinti vigente Catasto Terreni alla partita n.9588 con il Foglio di Mappa 22 particelle **n.24**, Qualità S, Classe 2, di mq.3.650, R.D.3,30, R.A.1,89, R.L. 7,88, **n.26**, Qualità S, Classe 2, di mq.7.210, R.D.6,52, R.A.3,72, R.L. 15,57, **n.55**, Qualità SA, Classe 2, di mq.10.140, R.D.11,52, R.A.6,55, R.L. 25,08, **n.56**, Qualità V, Classe 1, di mq.5.600, R.D.10,99, R.A.6,30, R.L. 30,45, **n.59**, Qualità S, Classe 2, di mq.3.000, R.D.2,71, R.A.1,55, R.L. 6,48, **n.491**, Qualità S, Classe 2, di mq.2.910, R.D.2,63, R.A.1,50, R.L. 6,28, **n.1040**, Qualità S, Classe 2, di mq.2.510, R.D.2,27, R.A.1,30, R.L. 5,42, **n.1045**, Qualità SA, Classe 2, di mq.1.280, R.D.1,45,

*Ad simaco di Govea
Ad simaco di Govea*

P. P. C. I. M.

R.A.0,83, R.L. 3,17, **n.1048**, Qualità V, Classe 2, di mq.610, R.D.0,81, R.A.0,52, R.L. 2,51, nonché proprietaria di immobili distinti al Vigente Catasto Fabbricati alla partita 14732 con il Foglio di Mappa 22 particella n.25 **Sub. 1**, Cat. A5, Classe 3, di V.u. 6,0, R.C.3,72; n.25 **Sub 2**, Cat. D7, Classe U, R.C.6,27; il tutto come risulta dalla partite catastali che, unitamente alla planimetria catastale, si allegano al presente accordo sotto la lettera "E";

c) che in data 10 marzo 2008 con delibera n.27, che si allega al presente accordo sotto la lettera "F" ed in data 2 giugno 2008 con delibera n.55 che si allega al presente accordo sotto la lettera "G", il Congresso di Stato deliberava l'ampliamento della struttura esistente del "Casale la Fiorina" ed il raddoppiamento del numero dei posti dando mandato alla delegazione di Governo preposta di sottoscrivere con la Fondazione Casale la Fiorina una nuova convenzione per la realizzazione dell'ampliamento e della futura gestione;

d) che il Congresso di Stato, in data 29 dicembre 2008 con delibera n.110, che in copia conforme si allega al presente accordo sotto la lettera "H", autorizzava la convenzione tra l'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato da una parte, la Società Unione Mutuo Soccorso - "S.U.M.S." e la Fondazione Casale La Fiorina, dall'altra, sottoscritta in data 26 febbraio 2009 e registrata a San Marino il 6 marzo 2009 al N.2812, Vol.2009 del Registro di Formalità;

e) che la Commissione per le Politiche Territoriali in data 17 giugno 2008 con delibera n.6 (CPT / 6), che si allega al presente accordo sotto la lettera "I" unitamente al progetto di ampliamento Tavole 1.3, 2.3 e 3.3, autorizzava

*U.S.INDACO DI GOVERNO
U.S.INDACO DI GOVERNO*

U.I. P.R.L. 4

il progetto medesimo in quanto congruente con le previsioni del Piano Particolareggiato della Zona Servizi Paradiso che prevede la possibilità di realizzare un ampliamento nell'area ad ovest della struttura "Centro Diurno Residenziale per Anziani" individuandone con apposita simbologia la sagoma di ingombro, Piano Particolareggiato che si allega in estratto conforme alla presente sotto la lettera "L", unitamente alla copia conforme della delibera di approvazione della Commissione Urbanistica n.3 del 20 dicembre 2005 (CU14483);

f) che riveste pubblico interesse la realizzazione dei lavori di ampliamento del Centro Residenziale Anziani "Casale la Fiorina" in quanto trattasi di un infrastruttura di pubblico interesse.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFIRMATO

VISTA LA LEGGE 19 LUGLIO 1995, N.87

LE PARTI IN ATTO GENERALIZZATE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le premesse, la normativa richiamata e gli atti allegati alla presente costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente atto.

ARTICOLO 2

L'Ecc.ma Camera e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, la Società Unione Mutuo Soccorso – S.U.M.S. e la Fondazione Casale La Fiorina, come sopra rispettivamente rappresentati ed autorizzati, valutato l'interesse pubblico alla realizzazione delle opere di ampliamento della Residenza per Anziani "Casale la Fiorina", con la sottoscrizione del presente accordo intendono definire le modalità di finanziamento dell'opera

*F. S. SINDACO S. MARINO
G. G. SINDACO S. MARINO*

P. P. L.

A.

medesima definendo altresì la ripartizione dei relativi costi.

ARTICOLO 3

La Fondazione Casale la Fiorina, come rappresentata ed opportunamente autorizzata come sopra espresso, con la sottoscrizione del presente accordo si impegna ed obbliga a realizzare opere di ampliamento della Residenza per Anziani "Casale la Fiorina" su parte dell'area di proprietà della stessa Fondazione sita in località Fiorina distinta catastalmente al Foglio di Mappa 22 particelle n.24 e n.491, inclusa nel Piano Particolareggiato della "Zona Servizi Casale la Fiorina".

Le predette opere di ampliamento della Residenza per Anziani "Casale la Fiorina" saranno realizzate in conformità a quanto previsto dal progetto già allegato al presente accordo sotto la lettera "I".

Le predette opere di ampliamento della Residenza per Anziani "Casale la Fiorina" saranno realizzate altresì, in conformità al "Preventivo Particolareggiato per la realizzazione dell'Ampliamento della Struttura Residenziale Anziani", che prevede un costo complessivo dell'opera pari ad €.3.876.685,70=(tremilioniottocentosettantaseimilaseicentottantacinque/70) e che si allega al presente accordo sotto la lettera "M" unitamente alla Relazione Tecnica" nonché in conformità ai relativi computi metrici e stime lavori e precisamente al Lotto n.1 - Opere Strutturali, al Lotto n.2 - Opere Murarie, al Lotto n.3 - elenco opere e forniture per la realizzazione degli impianti meccanici, al Lotto n.4 - Impianti Elettrici, al Lotto n.5 – Ascensori, al Lotto n.6 – Finiture, al Lotto n.7 – Infissi, al Lotto n.8 – Sistemazioni Esterne e vasca di accumulo acqua di prima pioggia, tutti allegati unitamente al presente accordo sotto la lettera "N", sui quali l'Azienda



Autonoma di Stato di Produzione ha espresso parere favorevole con nota in data 18 maggio 2009 prot. 2009/0003894 che si allega al presente accordo sotto la lettera "O".



La Fondazione Casale la Fiorina, come rappresentata ed opportunamente autorizzata come sopra espresso, nominerà, assumendosi i relativi oneri, un Tecnico abilitato, incaricato delle verifiche tecnico - amministrative e della rispondenza delle opere realizzate con quanto convenuto con il presente accordo. Detta nomina dovrà avvenire con l'assenso da parte dell'Ecc.ma Camera e della Società Unione Mutuo Soccorso – S.U.M.S.

ARTICOLO 4

L'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, come rispettivamente rappresentati ed autorizzati, con la sottoscrizione della presente accordo si impegnano ed obbligano, a corrispondere in favore della Fondazione Casale la Fiorina la somma di €.1.150.000,00=(eurounmilionecentocinquantamila/00), fatto salvo quanto di seguito specificato, quale onere massimo per il concorso dello Stato alle spese per la realizzazione delle opere di ampliamento della Residenza per Anziani "Casale la Fiorina", con imputazione della spesa secondo quanto precisato nella delibera congressuale già allegata al presente accordo sotto la lettera "A".

La liquidazione della somma di €.900.000= (novecentomila) sarà effettuata come segue:

- quanto ad €.400.000,00= (euroquattrocentomila/00) in via anticipata subordinatamente all'invio di copia della comunicazione dell'inizio lavori inoltrata all'Ufficio Urbanistica;



- quanto ad €.500.000,00= (eurocinquecentomila/00) a completamento del rustico, subordinatamente alla certificazione dello stato di avanzamento lavori da parte del Tecnico abilitato nominato da parte della Fondazione "Casale la Fiorina" di cui al superiore articolo 3.

Le parti contraenti la presente concordano e convengono che il pagamento della somma di €.250.000,00=(duecentocinquantamila/00) in favore della Fondazione "Casale la Fiorina" potrà essere effettuato soltanto dopo l'approvazione della legge di variazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009, con previsione di apposito stanziamento sul pertinente capitolo 2-4-6270 "Oneri residenza Casale la Fiorina".

Al verificarsi della predetta condizione (approvazione della legge di variazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009 con previsione di apposito stanziamento sul pertinente capitolo 2-4-6270 "Oneri residenza Casale la Fiorina) la somma di €.250.000,00= (duecentocinquantamila/00) sarà liquidata ad avvenuto completamento delle finiture interne e subordinatamente alla certificazione dello stato di avanzamento lavori da parte del Tecnico abilitato nominato dalla Fondazione "Casale la Fiorina" di cui al superiore articolo 3.

Qualora la predetta condizione (approvazione della legge di variazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009 con previsione di apposito stanziamento sul pertinente capitolo 2-4-6270 "Oneri residenza Casale la Fiorina) non dovesse verificarsi, le parti contraenti la presente concordano e convengono che l'onere per il concorso dello Stato alle spese per la realizzazione delle opere di ampliamento della Residenza per Anziani "Casale la Fiorina" dovrà intendersi assolto con il pagamento della somma

*M. Sindaco di
Cavriana* *E. Senna* *di Cavriana* *Luigi Pappalardo*

di €.900.000=(novecentomila), fatta salva la possibilità delle parti contraenti di addivenire ad un nuovo accordo.

ARTICOLO 5

La Società Unione Mutuo Soccorso - S.U.M.S., opportunamente autorizzata come sopra espresso con la sottoscrizione della presente accordo si impegna ed obbliga a corrispondere in favore della Fondazione Casale la Fiorina, la somma di €.1.150.000,00=(euro un milione centocinquanta mila/00) quale onere opere di ampliamento della Residenza per Anziani "Casale la Fiorina" da corrispondere in base agli stati di avanzamento lavori.

ARTICOLO 6

Considerato che il costo complessivo previsto realizzazione delle opere di ampliamento della Residenza per Anziani "Casale la Fiorina" è quantificato nella somma €.3.876.685,70=(tremilioniottocentosettantaseimilaseicentottantacinque/70), come risulta dal "Preventivo Particolareggiato per la realizzazione dell'Ampliamento della Struttura Residenziale Anziani" già allegato alla presente sotto la lettera "M", la Fondazione Casale la Fiorina, come rappresentata ed autorizzata, si impegna ed obbliga a finanziare interamente la realizzazione della restante parte dell'opera, mediante stipula di contratto di mutuo.

ARTICOLO 7

Il presente accordo diverrà esecutivo una volta intervenuta la legittimazione da parte dell'Organo di Controllo Competente.

ARTICOLO 8

Assumendosi l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino le imposte di bollo e di registro della presente convenzione, si chiedono le esenzioni dalle relative imposte a norma rispettivamente dell'art. 39 (punto 1) della Legge 29 Ottobre 1981 n. 86, dell'art. 73 (punto 1) della Legge 29 Ottobre 1981 n. 85.

ARTICOLO 9

Letta, approvata e sottoscritta con le garanzie di legge e di pratica presso la Segreteria di Stato per il Territorio.

San Marino, li 4 giugno 2009.

Per l'Ecc.ma Camera

i Sindaci di Governo

Scarano Alessandro



Palmieri Stefano




Per il Congresso di Stato
Segretario di Stato per il Territorio,
l'Ambiente, l'Agricoltura
e i Rapporti con l'A.A.S.P.

Gian Carlo Venturini




Il Segretario di Stato
Segretario di Stato per le Finanze
e il Bilancio,
i Rapporti con l'A.A.S.F.N.

Gabriele Gatti



Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale,
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le Pari Opportunità

Claudio Podeschi



Per Società Unione

Mutuo Soccorso – S.U.M.S.

Il Presidente

Carlo Biordi



Per Fondazione

Casale la Fiorina

Il Presidente

Pietro Reffi



ACCORDO TRA L'ECC.MA CAMERA ED IL CONGRESSO DI STATO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO DA UNA PARTE, LA SOCIETA'
UNIONE MUTUO SOCCORSO – SUMS E LA FONDAZIONE CASALE LA
FIORINA DALL'ALTRA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO
RESIDENZIALE ANZIANI IN LOCALITA' FIORINA.

Con la presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni effetto di legge
fra:

- **L'Eccellenzissima Camera ed il Congresso di Stato della Repubblica
di San Marino** qui rappresentati rispettivamente dai Sindaci di Governo
pro-tempore Signori **Alessandro Scarano** nato il 3 settembre 1983 a Borgo
Maggiore (RSM) e residente a Serravalle in Via Giovanni Simbeni n.18 Cod.
I.S.S.104392 cittadino sammarinese e **Stefano Palmieri** nato il 18
settembre 1964 a Serravalle (RSM) e residente a Domagnano (RSM) in Via
Francesco Flora n. 35 Cod. I.S.S.18548 cittadino sammarinese e dal
Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente, l'Agricoltura ed i Rapporti
con l'Azienda Autonoma di Stato di Produzione **Gian Carlo Venturini**, nato
a San Marino (RSM) il 25 febbraio 1962 e residente in Borgo Maggiore
(RSM) Strada delle Fontanine n.5 Cod.ISS 16833 e dal Segretario di Stato
per le Finanze, il Bilancio, **Gabriele Gatti** nato il 27 marzo 1953 a
Domagnano (RSM) e ivi residente in Via Francesco Flora n. 6, Cod. ISS
5129, tutti espressamente autorizzati dall'On.le Congresso di Stato con
delibera n.110 assunta nella seduta del 29 dicembre 2008, che in copia
conforme si allega alla presente convenzione sotto la lettera "A" da una
parte;

e

- la Società Unione Mutuo Soccorso di seguito in breve "S.U.M.S.", con sede in Via Gino Giacomini n.58, San Marino Città (RSM), costituita con atto pubblico in data 28 maggio 1876, regolarmente iscritta il 28 aprile 2004 nel Registro Generale delle Associazioni al n.187 a norma di Legge, qui rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante della Società medesima, **Carlo Biordi**, nato a Pioraco (MC) il 15 giugno 1941 ed ivi residente in Borgo Maggiore via dei Boschetti n.46, Cod. ISS 18213, che interviene nel presente atto in virtù di delibera del Consiglio Direttivo della stessa Società Unione Mutuo Soccorso in data 15 gennaio 2009, che per estratto ed in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- la Fondazione Casale la Fiorina con sede presso c/o S.U.M.S., Via Gino Giacomini n.58, San Marino Città (RSM), giuridicamente riconosciuta 6 agosto 1999, regolarmente iscritta nel Registro Generale delle Fondazioni al n.17 a norma di Legge, COD. OP. Economico SM07350, qui rappresentata dal Presidente e Legale rappresentante della Società medesima, **Pietro Reffi**, nato a San Marino (RSM) il 24 aprile 1927 ed ivi residente in via Maestri Comacini n.3, Cod. ISS 9792, cittadino sammarinese, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione Casale La Fiorina in data 20 gennaio 2009, che per estratto ed in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "C".

PREMESSO

a) che il Congresso di Stato in data 25 ottobre 2004, con delibera del n.40, che in copia conforme si allega alla presente sotto la lettera "D", autorizzava

la sottoscrizione di una convenzione tra l'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato da una parte, la Società Unione Mutuo Soccorso - "S.U.M.S." e la Fondazione Casale la Fiorina, dall'altra, stipulata in data 10 novembre 2004 e registrata a San Marino il 24 novembre 2004 al N. 11945, Vol.2004 del Registro di Formalità, che prevedeva la realizzazione da parte della Fondazione Casale la Fiorina, di una infrastruttura di pubblico interesse al servizio della Repubblica di San Marino nel suo complesso, consistente nella creazione di un "Centro Residenziale Anziani" in località Fiorina prevedendo altresì, all'articolo 11 l'impegno da parte del Congresso di Stato di concorrere per una percentuale pari al 50% e comunque non superiore all'importo di €.400.000,00=(euroquattrocentomila/00), alle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona interessata al progetto del "Centro Residenziale Anziani" (indicativamente strade di accesso ed interne, parcheggi, rete fognante, allacciamenti alla rete pubblica di acqua, energia elettrica, gas, telefono, aree verdi, marciapiedi, recinzioni, illuminazione), nonché a quelle relative agli incarichi tecnici, di progettazione e direzione dei lavori. La predetta somma sarebbe stata liquidata sulla base delle contabilità prodotte all'A.A.S.P.;

b) che il Congresso di Stato, in data 13 febbraio 2006 con delibera n. 31, che in copia conforme si allega alla presente sotto la lettera "E", autorizzava la sottoscrizione di un "Appendice di integrazione alla convenzione tra l'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato da una parte, la Società Unione Mutuo Soccorso - "S.U.M.S." e la Fondazione Casale La Fiorina, dall'altra, stipulata in data 10 novembre 2004", appendice sottoscritta in data 6 aprile 2006 e registrata a San Marino il 26 aprile 2006 al N. 4946, Vol.2006 del

Registro di Formalità, che all'art.2 prevedeva l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla importazione di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 in relazione ai materiali necessari alla costruzione delle opere ed infrastrutture per la creazione "Centro Residenziale Anziani;

c) che la Fondazione Casale la Fiorina è partecipata al cinquanta per cento dall'Ecc.ma Camera e per il restante cinquanta per cento dalla Società Unione Mutuo Soccorso - "S.U.M.S." e che l'infrastruttura in corso di realizzazione da parte della Fondazione Casale la Fiorina è di pubblico interesse ed al servizio della Repubblica di San Marino nel suo complesso;

d) che la Segreteria di Stato per le Finanze in data 18 ottobre 2006, prot.3329, richiedeva all'Avvocatura dello Stato un riferimento circa la concessione dell'esenzione delle imposte previste nell'Appendice di integrazione e che l'Avvocatura dello Stato riferiva in merito con nota in data 27 ottobre 2006 prot. N.49790/AB/rf, entrambe allegate alla presente sotto la lettera "F";

e) che la Fondazione Casale la Fiorina, in data 7 aprile 2008 inviava due note la prima relativa alla richiesta di liquidazione della somma di €400.000= e la seconda relativa al rimborso dell'imposta di monofase, entrambe le note si allegano alla presente sotto la lettera "G";

f) che la Fondazione Casale la Fiorina, in data 24 ottobre 2008 inviava due note di sollecito di quelle citate al superiore punto e), entrambe le note si allegano alla presente sotto la lettera "H"

g) che il Congresso di Stato con propria delibera n.38 in data 3 novembre 2008, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "I" autorizzava l'impegno e la spesa di €.400.000= quale onere massimo per il

concorso dello Stato alle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione del Centro Residenziale per Anziani "Casale la Fiorina" e ai relativi incarichi tecnici di progettazione e direzione lavori relativi al computo metrico estimativo "Lotto n.8 - sistemazioni esterne" del 22 ottobre 2008 redatto sulla base dei prezzi unitari definiti in sede di contratto di appalto ed inviato con nota in data 23 ottobre 2008, che si allegano unitamente al presente sotto la lettera "L";

h) che il Congresso di Stato con propria delibera n.39 in data 3 novembre 2008, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "M" autorizzava la spesa fino alla concorrenza massima di €.600.000= in favore della Fondazione Casale la Fiorina, quale concorso dello Stato alle spese da sostenersi per la realizzazione della Residenza per Anziani "Casale la Fiorina" in relazione all'applicazione dell'Appendice di integrazione alla Convenzione tra l'Ecc.ma Camera e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, la Società Unione Mutuo Soccorso e la Fondazione Casale La Fiorina di cui al superiore punto b);

i) che la Commissione di Controllo della Finanza Pubblica in data 6 novembre 2008 dichiarava la non ricevibilità delle delibere congressuali citate ai superiori punti d) ed e);

l) che, considerato tutto quanto premesso, stante la mancata efficacia delle delibere congressuali di cui ai punti g) ed h) della premessa le parti contraenti stipulano il presente accordo valutata la sussistenza dell'interesse pubblico che riveste la realizzazione della Residenza per Anziani "Casale la Fiorina" ed anche al fine di tacitare ogni pretesa presente e futura vantata dalla Fondazione Casale la Fiorina, ogni

eccezione in contrario rimossa, il tutto secondo quanto previsto nei successivi articoli.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFIRMATO

VISTA LA LEGGE 19 LUGLIO 1995, N.87

LE PARTI IN ATTO GENERALIZZATE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le premesse, la normativa richiamata e gli atti allegati alla presente costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente atto.

ARTICOLO 2

L'Ecc.ma Camera e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, la Società Unione Mutuo Soccorso e la Fondazione Casale La Fiorina, come sopra rispettivamente rappresentati ed autorizzati, valutato l'interesse pubblico alla realizzazione della Residenza per Anziani "Casale la Fiorina" con la sottoscrizione del presente accordo intendono novare (mediante novazione oggettiva) gli impegni assunti dall'Ecc.ma Camera con la sottoscrizione degli accordi citati ai superiori punti a) e b) della premessa, stante la mancata efficacia delle delibere congressuali di cui ai punti g) ed h) della premessa anche al fine di tacitare ogni pretesa presente e futura vantata dalla Fondazione Casale la Fiorina, ogni eccezione in contrario rimossa.

ARTICOLO 3

L'Ecc.ma Camera e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, la Società Unione Mutuo Soccorso e la Fondazione Casale la Fiorina, come sopra rispettivamente rappresentati ed autorizzati, concordano e

convengono di ritenere per estinte le obbligazioni di cui all'articolo 11 della convenzione sottoscritta in data 10 novembre 2004 tra l'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato da una parte, la Società Unione Mutuo Soccorso e la Fondazione Casale la Fiorina dall'altra, di cui al punto a) della premessa, e le obbligazioni di cui l'articolo 2 dell'Appendice integrativa alla convenzione tra l'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato da una parte, la Società Unione Mutuo Soccorso - "S.U.M.S." e la Fondazione Casale La Fiorina, dall'altra, stipulata in data 10 novembre 2004", sottoscritta in data 6 aprile 2006 di cui al punto b) della premessa.

ARTICOLO 4

L'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in persona del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente e del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, opportunamente autorizzati come sopra espresso con la sottoscrizione della presente accordo si impegnano ed obbligano, in espressa novazione delle obbligazioni estinte di cui al superiore articolo, a corrispondere la somma di €400.000,00=(euroquattrocentomila/00), quale onere massimo per il concorso dello Stato alle spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nella zona interessata al progetto del "Centro Residenziale per Anziani" e ai relativi incarichi tecnici, di progettazione e direzione lavori con imputazione della spesa secondo quanto specificato nella delibera congressuale già allegata al presente accordo sotto la lettera "A". La liquidazione della predetta somma avverrà in via anticipata per l'importo di €200.000= (euroduecentomila/00) mentre la liquidazione della restante parte sarà subordinata alla verifica da parte dell'AASP delle contabilità finali

prodotte dalla Fondazione "Casale la Fiorina".

L'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino in persona del Segretario di Stato per il Territorio e Ambiente e del Segretario di Stato per le Finanze e Bilancio, opportunamente autorizzati come sopra espresso con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano ed obbligano, altresì, in espressa novazione delle obbligazioni estinte di cui al superiore articolo, a corrispondere la somma di €600.000,00= (euroseicentomila/00) quale onere massimo per il concorso dello Stato alle spese da sostenersi per la realizzazione della Residenza per Anziani, con imputazione della spesa secondo quanto specificato nella delibera congressuale già allegata al presente accordo sotto la lettera "A". La liquidazione della predetta somma è subordinata al verificarsi dell'avvenuto pagamento, in base allo stato di avanzamento lavori, dell'imposta monofase (relativa ai materiali necessari alla costruzione delle opere e infrastrutture) fino alla concorrenza massima della somma di €.600.000= (euroseicentomila/00).

ARTICOLO 5

Il presente accordo diverrà esecutivo una volta intervenuta la legittimazione da parte dell'Organo di Controllo Competente.

ARTICOLO 6

Assumendosi l'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino le imposte di bollo e di registro della presente convenzione, si chiedono le esenzioni dalle relative imposte a norma rispettivamente dell'art. 39 (punto 1) della Legge 29 Ottobre 1981 n. 86, dell'art. 73 (punto 1) della Legge 29 Ottobre 1981 n. 85.

ARTICOLO 7

Letta, approvata e sottoscritta con le garanzie di legge e di pratica presso la Segreteria di Stato per il Territorio.

San Marino, li 26 febbraio 2009.

Per l'Ecc.ma Camera

i Sindaci di Governo

Scarano Alessandro



Palmieri Stefano




Per il Congresso di Stato

Segretario di Stato per il Territorio,

Ambiente e Agricoltura


Gian Carlo Venturini



Il Segretario di Stato

per le Finanze e Bilancio

Gabriele Gatti



Uff. Registro ed Ipoteche - Rep. S. Marino
Registrato il

- 6 MAR 2009

Al Vol. 2009

Esente da Imposta

N. 6811

L. 19811 h 85 000,73,1

Dirigente

